

essa od alla università od associazione di cittadini per proseguire come per il passato nello esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali de' luoghi, la Giunta d'arbitri ammetterà gli utenti all'affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario.

“ Contro le deliberazioni della Giunta sull'oggetto di cui al precedente paragrafo, potranno tanto il proprietario quanto gli utenti ricorrere al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale, udito il parere del Consiglio di Stato, provvederà in modo definitivo.

“ L'ammontare del canone da pagarsi al proprietario sarà dalla Giunta determinato in base al valore del fondo, depurato dall'onere della servitù, e saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 6° della presente legge. ”

Se niuno chiede di parlare pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

“ Art. 2. Quando la Giunta d'arbitri ravviserà esistere opposizione di interessi fra il Comune e gli utenti, prima di procedere alle operazioni assegnate dall'art. 9 della legge, dovrà rimettere gli atti alla Giunta provinciale amministrativa e questa procederà alla nomina di una Commissione di tre o di cinque degli utenti iscritti nel relativo elenco, i quali avranno nel giudizio arbitrale la rappresentanza di tutti gli utenti ”.

Onorevole ministro, accetta questo articolo della Commissione?

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. Lo accetto.

Presidente. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Presidente. Viene ora l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Tittoni. Lo mantiene?

Tittoni. Ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni fatte e dell'impegno preso di presentare sollecitamente un disegno di legge su questa materia, e prendendone atto, ritiro l'articolo aggiuntivo da me presentato.

Presidente. Resta allora l'articolo 9 del progetto della Commissione:

“ Il Governo del Re è autorizzato a riunire in un testo unico con la presente, la legge 24 giugno 1888, n. 5489. ”

Chi intende di approvarlo si compiaccia di alzarsi.

(È approvato).

Si procederà domani in principio di seduta alla votazione a scrutinio segreto del presente disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Esenzione da tasse della lotteria a favore del Collegio per le orfane dei maestri elementari in Anagni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: “ Esenzione da tasse della lotteria a favore del Collegio per le orfane dei maestri elementari in Anagni. ”
Si dà lettura dell'articolo unico:

“ La lotteria di un milione di viglietti di lire una, concessa dal Ministero delle finanze con decreto del 19 febbraio 1891 al collegio Regina Margherita per le orfane dei maestri elementari in Anagni sarà esente da ogni tassa e da ogni diritto erariale. ”

Onorevole ministro delle finanze lo accetta?

Colombo, ministro delle finanze. Se non ci fosse il precedente della lotteria per l'Esposizione di Palermo, che è stata concessa per legge, con la esenzione del 10 per cento di imposta sull'ammontare del prodotto della lotteria, se non si trattasse della istituzione benefica del Collegio di Anagni, e soprattutto se non sperassi che la Camera approverà la proposta, che ho avuto l'onore di fare in un disegno di legge, di non concedere d'ora in avanti nessuna lotteria, io esiterei moltissimo ad accogliere la proposta dell'onorevole Bonghi. Ma, date queste condizioni, io la accolgo, limitandola però al 10 per cento di ritenuta sopra l'ammontare della lotteria. Non potrei consentire egualmente nel dare l'esenzione del bollo per i biglietti. Per conseguenza propongo che l'articolo venga modificato nel modo seguente:

“ *Articolo unico*. La lotteria di un milione di viglietti di lire una, concessa dal Ministero delle finanze con decreto del 19 febbraio 1889 al collegio Regina Margherita per le orfane dei maestri elementari in Anagni, sarà esente dalla tassa del 10 per cento di cui all'articolo 1° della legge 2 aprile 1866, n. 3754, Serie III, allegato C. ”

Bonghi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Bonghi, relatore. Risponderò assai brevemente